

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrlande Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Migre, avvocato Cdl di Roma

Che dice la legge per i pubblici dipendenti
Aspettativa per infermità

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

consentire all'impiegato un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi (art. 70). Durante l'aspettativa, l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi, ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso 2 anni e mezzo in un quinquennio. Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di dura-

ta previsto dall'art. 68, quando tra di essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il servizio attivo è quello effettivamente prestato (ivi compreso il congedo ordinario). Il congedo straordinario non è stato ritenuto dalla giurisprudenza utile ad interrompere il periodo di assenza (v. Corte Conti, sez. contr. 24.3.1970 n. 415; Cons. Stato, Sez. IV, 10.7.1979 n. 427), anche se non sono mancate pronunce favorevoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 31.10.1972 n. 700). Ha evidenziato la Corte dei Conti che l'amministrazione può, su richiesta

del dipendente o d'ufficio, disporre, prima del collocamento in aspettativa per infermità, la concessione per la stessa causa di malattia del congedo straordinario (art. 66 T.U. n. 3/57; art. 30 Dpr 686/57). Da simile norma si deduce che, mentre è ammessa la fruizione per la stessa causa di malattia del congedo straordinario e della aspettativa per infermità quando il primo precede la seconda, non è consentito il collocamento in congedo straordinario per motivi di malattia, dopo che l'impiegato abbia usufruito dell'aspettativa per infermità. Il riferimento normativo e giuri-

sprudenziale è, però, limitato alla stessa malattia. Durante la chiusura estiva delle scuole, l'impiegato, se non è in congedo ordinario, è a disposizione, sicché, in tale ipotesi, può essere considerato in servizio attivo se è rientrato nell'aspettativa. L'art. 70 del T.U. n. 3/57 prevede l'interruzione di tre mesi per evitare il cumulo di aspettativa ai fini del calcolo della sua durata massima. Per quanto riguarda il trattamento economico, l'art. 68 prevede la sola ipotesi di decauzione dello stipendio al 50% nella sola ipotesi di aspettativa che si protrae consecutivamente oltre i 12 mesi. Nel caso di sua interruzione, anche per un solo giorno, ricomincia a decorrere, ai soli fini economici, un nuovo periodo, che va retribuito per intero. Ovviamente, occorre considerare che il rientro dall'aspettativa è subordinato ad una idonea certificazione sanitaria (verificabile dell'amministrazione), che attesti la cessazione dello stato patologico che vi aveva dato luogo. Sicché, appare poco probabile il caso del dipendente che rientri dall'aspettativa per un solo giorno o per un breve periodo, per poi richiedere una nuova aspettativa per la stessa malattia.

di doganamento non si applica la sospensione del diritto alla pensione di anzianità (L. 438/1992).

L'art. 3 del decreto, infine, prevede un numero di beneficiari della disposizione del decreto fissato in 3500 unità di cui 1500 lavoratori sospesi e 2000 licenziati. Il costo netto previsto per tali trattamenti è stato di lire 39 miliardi per l'anno 1993.

Per ulteriori precisazioni rinviamo alla relazione tecnica allegata agli atti parlamentari del Senato. Segnaliamo solo che l'art. 5 del decreto prevede anche la possibilità di assunzione diretta di spedizionieri doganali, procuratori o ausiliari con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1/1/1989, presso l'Amministrazione del ministero delle Finanze per la copertura di vacanze di organico nel limite massimo di 2000 unità.

Buonuscita agli statali: che cosa abbiamo scritto

Ho letto con molto interesse la vostra risposta sulla rubrica «Previdenza» sulla sentenza della Corte Costituzionale sulla Buonuscita agli statali. (Pag. 18, Unità del 28/06/1993).

Poiché nella risposta dell'Unità si invitava gli interessati a rivolgersi al sindacato Spi/Cgil per avere la forza necessaria per ottenere dal Parlamento la legge indicata dalla Corte Costituzionale, ho preso contatto col sindacato per essere tenuto presente per le future lotte che saranno intraprese.

Sarei interessato a sapere perché non siete d'accordo con la Cisl, la quale ha invitato i miei colleghi a presentare domanda per l'interruzione quinquennale di prescrizione (collocamenti a riposo dal 1993 in avanti).

Sergio Varo Riccione (Forlì)

Non abbiamo mai sostenuto di essere contrari a una istanza indirizzata all'Ente previdenziale per richiedere la liquidazione della buonuscita, comprendendovi la indennità integrativa speciale e precisando che tale istanza valga anche come interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo il sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) e l'Inca-Cgil hanno inviato alle proprie organizzazioni apposite fac-simile di tale istanza.

Abbiamo sostenuto, e continueremo a sostenere, di essere contrari a ricorsi giurisdizionali sia perché non possono produrre alcun effetto positivo per i ricorrenti; sia perché aumenterebbero inutilmente il lavoro dei magistrati coinvolti, a tutto danno della sollecita definizione di altre vertenze e anche perché si risolvono in un inutile costo per i pensionati.

Infatti, con la sentenza 243/93, la Corte costituzionale, pur dichiarando la illegittimità di una serie di norme relative alla determinazione della buona uscita nei vari settori del pubblico impiego (statali, enti locali, parastatali, ferrovieri), ha stabilito che «...tale dichiarazione non può, peraltro, tradursi in una pronunzia meramente declaratoria (...). Questa dichiarazione comporta il riconoscimento della titolarità - del diritto ad un adeguato computo - dell'indennità integrativa speciale, ma che «... spetta però al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo...».

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Trisci

rità di una serie di norme relative alla determinazione della buona uscita nei vari settori del pubblico impiego (statali, enti locali, parastatali, ferrovieri), ha stabilito che «...tale dichiarazione non può, peraltro, tradursi in una pronunzia meramente declaratoria (...). Questa dichiarazione comporta il riconoscimento della titolarità - del diritto ad un adeguato computo - dell'indennità integrativa speciale, ma che «... spetta però al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo...».

Ecco perché diciamo che va data più forza al Sindacato pensionati italiani che deve contrattare con il governo e con il Parlamento una adeguata legge che soddisfi anche le aspettative dei pensionati che hanno provocato la sentenza.

Malasanità: alcuni casi di vergogna italiana

Vorrei che mi aiutaste a capire la composizione del «nucleo familiare» da considerare agli effetti dell'autocertificazione «per continuare a fruire dell'assistenza sanitaria». Per evitare trascrizioni le unico una copia delle «Istruzioni per la compilazione» emesse dai ministeri della Sanità e delle Finanze, con sottolineate o cerciate in rosso le parti, a mio parere, discutibili. Se ho ben capito, e spero che così non sia, il nucleo familiare da considerare è formato dal richiedente e dal coniuge, sia esso a carico o meno, e da tutta una serie di familiari, che

non trascrivono ma indicati nelle istruzioni, purché siano «a carico» del richiedente. Ed è precisato che per risultare a carico non devono possedere redditi propri superiori a L. 4.800.000, per cui non entrano nel «nucleo familiare» eventuali figli, maggiorenni o meno, possessori di redditi propri superiori a lire 4.800.000 annue. Ripeto, forse ho capito male, altrimenti ecco le belle:

- due coniugi, magari pensionati e colpevoli di avere versato pagati contributi previdenziali e tasse, con pensione annua lorda di L. 21.500.000 ciascuno, totale 43 milioni, non hanno più diritto a «continuare a fruire dell'assistenza sanitaria»;

- due fratelli, maggiorenni o no, ognuno con un reddito di lire 29 milioni, totale reddito 58 milioni, 15 milioni in più del caso precedente, ma non sono a carico di alcuno e ognuno può presentare l'autocertificazione e continua a «fruire dell'assistenza sanitaria».

E ancora più beffardo sarebbe che questi due ipotetici fratelli fossero figli conviventi dei coniugi pensionati del precedente caso, con il risultato che gli anziani genitori, con minor reddito sia personale che complessivo ma con maggior probabilità di ammalarsi, pagano medicine, esami, diagnostica e medico di famiglia, e i figli con maggior reddito avrebbero diritto all'assistenza sanitaria. E poi l'ex ministro della malasanità si arrabbiava nel caso che gli esclusi dall'assistenza si facevano prescrivere medicinali a nome degli assistiti!

Altro esempio, ancor più vergognoso, su gruppi familiari di tre persone: un genitore vedovo con due figli, ognuno dei tre con reddito personale di poco meno di 30 milioni; ecco che con un reddito complessivo di 87 milioni hanno tutto diritto alla assistenza sanitaria, mentre due coniugi con un figlio, minorenni o meno, ma a carico perché privo di reddito

proprio, con un reddito complessivo di lire 51 milioni, perdono tutti il diritto alla assistenza. E chissà quanti altri casi ci saranno!

Non so se queste norme sono inventate da fu ministri della malasanità e delle finanze o sono norme di legge e se la legge è stata esaminata e approvata dal Parlamento. Ma se ciò è avvenuto e la apposita Commissione che ha esaminato la costituzionalità ne ha dato parere favorevole, allora sarà bene ricorridare la Costituzione a chi l'ha approvata.

- art. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Carlo Alni Codogno (Milano)

La pensione ai superstiti non ha carattere di eredità

In caso di mio decesso (lunga vita, ndr) mia figlia insegnante, con la quale convivo e mi assiste da molti anni, avrebbe diritto al godimento di successione della mia pensione? Se sì, in quale misura? Che pratica devo espletare?

M.B. Ravenna

La pensione ai superstiti non ha carattere di eredità. Di essa non si acquista titolo in quanto si subentra alla persona della cui eredità si tratta (di de cuius) ereditando un suo avere e succedendogli nel possesso, ma, solo in quanto come diritto proprio derivante dalla normativa sulla assicurazione previdenziale. I figli maggiorenni hanno diritto alla pensione dei genitori a condizione che siano inabili a proficuo lavoro e, al momento del decesso, a carico del defunto.

Licenziamenti nelle aziende di spedizioni internazionali

risponde l'avv. NELLO VENANZI

si casi di aziende che hanno proceduto a riduzioni del personale. Le procedure per la riduzione del personale di cui all'art. 24 della L. 223/1991, indicavano tra i motivi di eccezione proprio il venir meno degli adempimenti doganali all'interno dei paesi comunitari dal 1 gennaio 1993.

Per fronteggiare tale emergenza il governo, a seguito delle pressioni esercitate dai lavoratori e dalle Oo.Ss. del settore, ha varato il decreto-legge n. 24 del 1/2/1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2/2/1993). Il decreto,

successivamente rinnovato, è attualmente in fase di conversione in legge. L'art. 1 del D. L. 24/1993 prevede, per i lavoratori già in servizio al 1/1/1992, che siano sospesi dal lavoro a causa degli eventi sopra riportati entro il 1993 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Per ottenere tale trattamento le imprese dovranno inoltrare la domanda al ministero del Lavoro accompagnata dal verbale di consultazione sindacale

redatto con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

L'art. 2 del decreto prevede, invece, per i lavoratori, già in servizio al 1/1/1992, che dovessero essere licenziati entro il 1993 una equivalente indennità speciale di mobilità o di disoccupazione sempre per il periodo massimo di un anno con l'inserimento nelle liste speciali di mobilità presso l'Urmo (Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione).

Ai lavoratori delle imprese di spedizioni internazionali e dei magazzini generali con centro

Caro Unità, sono un lavoratore assunto con la L. 482/1988 in un'azienda di spedizioni internazionali con un organico di circa 60 persone. Mi è capitato di leggere su un quotidiano che la Cee aveva messo a disposizione dell'Italia un fondo di una certa entità per fronteggiare i licenziamenti che sarebbero avvenuti dai primi dell'anno 1993 con l'apertura delle frontiere e l'abolizione delle dogane. Desidero sapere il numero dei lavoratori che si prevede di espellere dal lavoro e il contributo, se c'è, della Cee messo a disposizione.

Antonio Talamo Pioltello (Milano)

Effettivamente nel settore delle spedizioni internazionali si sono registrati, tra la fine del 1992 e i primi mesi del 1993 numero-

Advertisement for 'L'Unità Vacanze' featuring travel packages to Cuba, Vietnam, New York, Moscow, and Turkey. Includes contact information for the travel agency and details about various itineraries and prices.